



Milano, 02 Agosto 2024

NUOVO ELENCO DELLE MANSIONI DEI LAVORATORI SPORTIVI

In data 25 luglio 2024 il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il DPCM con l'elenco aggiornato delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive.

Allegati a questa Newsletter trovate sia il DPCM citato, sia - quale Allegato A di detto DPCM - l'elenco aggiornato delle mansioni.

Le nuove mansioni inserite nell'elenco si sono rese necessarie a seguito di ulteriori comunicazioni da parte delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, i cui elenchi di mansioni non erano stati ammessi o erano stati ammessi soltanto parzialmente nel precedente Decreto.

I soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono essere considerati a pieno titolo lavoratori sportivi e godere della normativa di favore prevista dal D. Lgs. n. 36/2021.

IL LAVORO AUTONOMO NELLO SPORT TORNA FRA I REDDITI DIVERSI

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sport e Istruzione (DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2014 n. 71 – D.L. Sport e Scuola –) che nell'ambito sportivo interviene sulla disciplina del terzo mandato per gli Organismi sportivi e con l'istituzione della Commissione per il controllo dell'equilibrio economico finanziario delle Società sportive professionistiche, nonché su alcuni rilevanti aspetti connessi alla disciplina del lavoro e del volontario sportivo.

Per quanto riguarda i lavoratori, il decreto interviene sull'articolo 53 del Tuir, modificando la qualificazione fiscale introdotta con il D. Lgs. 36/2021 di Riforma dello Sport. In particolare, viene abrogata la disposizione secondo cui i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, sono assimilabili ai redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera a, del Tuir).

Pertanto, i compensi corrisposti per attività di lavoro sportivo autonomo esercitate non abitualmente potrebbero tornare a inquadrarsi come redditi diversi, ripristinando, di fatto, quanto previsto prima della Riforma dall'articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir. Rientrano in questo ambito una serie di fattispecie piuttosto diffuse in ambito sportivo quali, ad esempio, le somme corrisposte agli assistenti degli allenatori o ad altre figure professionali di cui gli enti potrebbero avvalersi occasionalmente.

Se, dunque, è chiara le qualificazioni di tali entrate come redditi diversi, meno scontato è il trattamento fiscale ad esse riservato con particolare riferimento alla possibilità o meno di beneficiare delle soglie di esenzione fissate dal D. Lgs. 36/2021 (15.000 euro dal punto di vista fiscale e 5.000 euro ai fini previdenziali). Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

Anche la previsione che consente ai dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo fino a 5.000 euro, senza necessità di autorizzazione, ma previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza non subisce modifiche di rilievo, salva la precisazione che l'importo di 5.000 euro è complessivo e, quindi, non riferito al singolo incarico, ma a tutte le somme che il dipendente pubblico percepisce a titolo di lavoro sportivo.

Inoltre, viene confermato che le comunicazioni degli importi erogati al dipendente pubblico possono essere effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero cioè alla cessazione del rapporto se intervenuta precedentemente.



Sul fronte dei volontari sportivi, invece, le modifiche contenute nel D.L. 71/2024 sembrano andare in una direzione completamente diversa rispetto al tenore originario dell'articolo 29 del D. Lgs. 36/2021. Per i volontari si ammette la possibilità di percepire rimborsi forfetari entro il limite dei 400 euro mensili. Novità che, tuttavia, confermano il disallineamento con la disciplina del Terzo Settore, dove si prevede l'attribuzione dei soli rimborsi analitici od autocertificati (entro i più bassi limiti dei 10 euro giornalieri e 150 euro mensili). La previsione di un più alto tetto di rimborsi per i volontari sportivi, non legati ad alcun costo effettivo, sembrerebbe rispondere ad un'esigenza di natura fiscale, al fine di assicurare l'accesso a soglie di esenzione.

REGIME DI FAVORE ASD: COME PROVARELO SECONDO LA CASSAZIONE

Regime di favore ASD: cosa occorre dimostrare secondo i principi fissati con la Sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024 della Cassazione.

Il regime di favore previsto dalla Legge n. 398/91 per le ASD decade se le stesse non possano provare con documentazione idonea la sussistenza dei requisiti sostanziali.

Questa è una delle importanti conclusioni della Sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024 della Cassazione.

Analizziamo maggiori dettagli.

1) Regime di favore ASD: secondo la Cassazione occorre provarlo

Nei fatti di causa l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento poiché non accordava ad una ASD i benefici di cui all'articolo 148 Tuir ed alla Legge n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla.

Difatti la predetta Associazione non consegnava:

- i libri soci,
- il registro riepilogativo,
- copia delle fatture,
- né documentazione relativa a costi e spese.

Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da euro 172.000 ad euro 132.000.

I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso proposto riconoscendo in capo alla ASD i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni, mentre la CTR cui faceva ricorso l'Agenzia, riformava la sentenza confermando l'accertamento impugnato.

La ASD proponeva ricorso in Cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito l'Agenzia delle Entrate.

Con la sentenza n.13790 del 20 maggio 2024 la Cassazione ha rigettato il gravame di controparte condannando la ASD ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che rende ragione del percorso per giungere alla conclusione circa la fondatezza della ripresa fiscale.

Dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la Corte ha chiarito che la ASD non aveva documentato la voce "*spese per rimborsi vari*" per 65.748,00 euro ed ha osservato che al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, **occorre che la ASD sia in grado di fornire all'Amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero altra utile documentazione per determinare il reddito e l'Iva.**

Da ciò è stato concluso che *"Qualora l'associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore"*.

Relativamente alle contestazioni contenute nell'avviso di accertamento, si indica come la Asd **"non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell'anno di riferimento"** e che ha *"omesso l'esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell'anno"*, da ciò discendendo l'inosservanza di obblighi e comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza.

La Asd ha contestato la decadenza dell'associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, così come modificato dall'articolo 19 Dlgs. n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione.

La Cassazione ha evidenziato che la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria.

La dottrina evidenzia che le ipotesi di sanzione consistono in quelle *"di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione... di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero"*.

La Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: **"La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 Dlgs. n. 472/1997. In particolare, l'abolizione da parte dell'articolo 19, legge. n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dell'agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla legge. n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del "favor rei", proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice"**.

INVIO AVVISI BONARI: LA SOSPENSIONE DAL 1° AGOSTO 2024

Invii e pagamenti delle tasse: vediamo le sospensioni dell'attività del Fisco

Dal 1° agosto si fermano gli invii da parte del Fisco degli avvisi bonari.

Con la Riforma Fiscale si sono introdotte ulteriori novità in tema di sospensione da parte del Fisco degli invii delle comunicazioni tributarie.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre esplicitato con la Circolare n. 9/2024 **alcune** delle novità introdotte dal 2024 ed in **particolare evidenzia che**, salvo casi di indifferibilità ed urgenza, **l'ADE non potrà inviare comunicazioni ed inviti al contribuente** nei due seguenti periodi dell'anno:

- dal 1° agosto al 31 agosto,
- dal 1° dicembre al 31 dicembre.

L'articolo 10, comma 1, del Decreto Adempimenti **introduce due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati od emessi dall'Agenzia delle Entrate.**

Si tratta, in particolare:

- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54 bis del DPR n. 633 del 1972 (lettera a);



- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 (lettera b);
- delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 (lettera c);
- delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"), di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lettera d).

Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:

- il periodo dal 1° al 31 agosto;
- il periodo dal 1° al 31 dicembre.

Per effetto della novità **durante tali periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati od emessi**, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione.

A titolo esemplificativo, si ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

- le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell'atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
- l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale;
- l'invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

Il successivo comma 2 dell'articolo 10 del decreto Adempimenti prevede, inoltre, che restano ferme *«le disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»*.

In considerazione di quanto previsto dal predetto articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016, **nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme:**

- **dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni** di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
- **dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni** di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004.

Ciò comporta che, qualora l'Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii, comunque, una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.

La previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 10 del Decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell'invio degli atti da parte dell'Agenzia delle Entrate nel periodo 1° agosto– 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall'articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. n. 223 del 2006, **relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la**

trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori.

CREDITO SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: DOMANDE ENTRO IL 10 AGOSTO 2024

Entro il giorno 10 agosto si può richiedere il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive del I trimestre 2023: vediamo come.

Il Dipartimento dello Sport informa che entro il 10 agosto 2024 è possibile richiedere sulla apposita piattaforma il **credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive per le spese sostenute nel I trimestre 2023**.

Successivamente verrà pubblicato un avviso per le altre spese dell'anno 2023.

La Legge di Bilancio 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615, lettera a), ha apportato modificazioni all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e ha esteso il **credito di imposta**, già previsto per l'anno 2022, anche **per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023**, prevedendo che il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, **non possa essere comunque superiore a 10.000,00 euro** per ogni soggetto richiedente.

Il tetto massimo complessivo autorizzato dalla norma è pari ad **euro 35.000.000,00**.

I destinatari della misura sono:

- **i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre,
- **ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:
 - che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;
 - che svolgano attività sportiva giovanile;
 - soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
 - l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.

Il contributo, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è **pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023**.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo può essere effettuata tramite la **piattaforma online** attivata a partire **dalle ore 12 dell'11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024**.

Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

Si precisa che la procedura riguarda esclusivamente le richieste afferenti al primo trimestre 2023 e non al terzo trimestre 2023 che sarà oggetto di una successiva procedura

Per presentare la domanda occorrono i seguenti dati:

- Identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero e data)
- Copia della fattura elettronica
- Copia della quietanza di bonifico o versamento assegno

- Dati relativi all'ente sponsorizzato (Denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA, tipologia di sport olimpico praticato)
- Dati relativi all'Asseveratore (dati personali, numero e albo di appartenenza).

ROTTAMAZIONE QUATER: PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2024

Rottamazione quater: come ricevere i bollettini via e-mail in vista della prossima scadenza di fine luglio, prorogata al 15 settembre 2024.

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario, secondo la scadenza ordinaria, effettuare il versamento della quinta rata entro il 31 luglio 2024.

Attenzione però al fatto che il Decreto Correttivo approvato il 26 luglio 2024 ha fatto slittare tale termine, al **15 settembre 2024**.

Occorre sottolineare, inoltre, che la proroga è stata confermata dal Governo pur se ad oggi il Decreto non sia stato ancora pubblicato in GU.

Inoltre, considerati i soliti 5 giorni di tolleranza, previsti dalla legge, dal 15 settembre che è una domenica, il termine slitterebbe al giorno 16, portando la data ultima per il pagamento al giorno 21 settembre che è un sabato.

Pertanto, la data ultima di pagamento per la V rata della rottamazione dovrebbe essere il giorno 23 settembre che è un lunedì.

Di tutto questo meccanismo, vista la mancanza ad oggi del testo di legge, si attendono conferme da parte della Riscossione che solitamente con comunicato stampa rende l'ufficialità dei termini.

Infine, ricordiamo che **l'ultima rata del 2024 andrà saldata invece entro il 30 novembre 2024**, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

PUBBLICATO IL NUOVO ELENCO DEI BENEFICIARI DELL'AVVISO "SPORT E PERIFERIE 2023"

Il Dipartimento per lo Sport ha comunicato la pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato reso pubblico il nuovo elenco dei beneficiari dell'avviso "Sport e Periferie 2023", aggiornato a seguito dell'assegnazione di nuove risorse: gli ulteriori interventi ammessi sono 62, per un importo complessivo di 36.555.275,84 euro. Il Decreto è in corso di registrazione presso i competenti Organi di controllo.

SOCIETA' SPORTIVE: COMMISSIONE VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO NEL DL SPORT

E' stata istituita la Commissione di verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle Società sportive: conferme nella Legge di conversione del DL n 71/2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 29.07.2024 di conversione, con modificazioni, del Decreto n. 71 del 31.05.2024 recante **disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità**, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 ed in materia di università e ricerca. Il provvedimento consta di 17 articoli.

Tra le novità l'istituzione della Commissione di verifica dell'equilibrio economico- finanziario per le società sportive.

In particolare, con l'art 2 del DL n 71/2024, rubricato Modifiche al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si prevede che dopo l'articolo 13, sia inserito l'art. 13-bis con il quale **si**

istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Essa ha sede a Roma ed è l'**Organismo competente ad effettuare i controlli** per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali.

La Commissione **svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle Società sportive professionistiche** partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed il funzionamento dei controlli interni.

La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, **mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali** per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

- a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, ed indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
- b) **verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni**, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli Organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;
- c) **richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;**
- d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche ed ispezioni presso le sedi delle società;
- e) richiede alle società sportive professionistiche ed alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente od indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
- f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'Organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
- g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive

competenze e secondo le regole ed i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

- h) segnala agli Organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
- i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

AGENZIA DELLE ENTRATE: PRONTA LA NUOVA GUIDA AI SERVIZI

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con Com. Stampa del 18 luglio 2024, che è pronta la nuova guida ai servizi.

Nel comunicato stampa del 18 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è pronta la nuova guida, che spiega in modo semplice ed interattivo come:

- richiedere un **rimborso**;
- ottenere la **tessera sanitaria**;
- consultare la propria **posizione fiscale**;
- effettuare **pagamenti** tramite **mod. F24**;
- registrare direttamente *online* un **contratto di locazione**, comodato o preliminare di compravendita;
- consultare i dati degli immobili.

Si tratta di uno strumento che consente di individuare rapidamente il servizio da utilizzare per le proprie esigenze, anche grazie ai **link** diretti che rimandano all'argomento d'interesse ed accorciano i tempi della ricerca.

La nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate ha tra le sue finalità quella di illustrare, anche con esempi pratici, la possibilità di accedere a tanti servizi comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente in un ufficio: ad esempio, se si deve aprire una **partita IVA**, pagare un **F24** o chiedere una correzione dei **dati catastali** di un immobile.

Gli appuntamenti in presenza restano disponibili per le questioni più complesse o per quei cittadini che possono incontrare difficoltà nell'utilizzo degli altri canali. Chi ha meno dimestichezza con il computer, infatti, può utilizzare i canali tradizionali: ad esempio il **telefono**, chiamando l'Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06-97617689 (da cellulare), 0039-0645470468 (dall'estero). Inoltre, c'è sempre la possibilità di delegare una **persona di fiducia**.

Gli **appuntamenti** in presenza in ufficio sono necessari, eventualmente, solo per le questioni più complesse o se si ha difficoltà ad utilizzare gli altri canali e non è possibile delegare nessuno. Sono appuntamenti prevalentemente riservati ai cittadini, in quanto le categorie professionali hanno a disposizione un ampio set di servizi telematici per seguire gli adempimenti fiscali dei propri assistiti.

ENTI DEL TERZO SETTORE E POLITICHE SOCIALI: COSA PREVEDE LA LEGGE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2024 n. 168, la L. 4 luglio 2024 n. 104 in materia di disposizioni di politiche sociali e di Enti del Terzo Settore. Molte le novità previste, dalle assemblee ai bilanci passando per la personalità giuridica.



La L. 4 luglio 2024 n. 104 in materia di disposizioni di politiche sociali e di enti del Terzo settore è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2024 n. 168. Tale Legge apporta alcune modifiche al **Codice del Terzo Settore**.

L'articolo 1 estende la deroga ai vincoli per le **assunzioni di assistenti sociali** alle forme associative comunali, mentre l'articolo 2 istituisce un tavolo nazionale di lavoro per coordinare e supportare gli interventi di integrazione ed inclusione sociale sui **minori fuori famiglia** e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

L'articolo 3 istituisce la **Giornata nazionale dell'ascolto dei minori**, il 9 aprile di ogni anno, per sensibilizzare sull'importanza dell'ascolto dei minori.

Le modifiche al codice del Terzo Settore

L'articolo 4 introduce modifiche al codice del Terzo settore, riguardanti l'applicazione di norme per gli **enti del Terzo Settore** iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l'acquisto della personalità giuridica, i requisiti per la **redazione dei bilanci**, le modalità di voto elettronico e per corrispondenza, i requisiti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e le **procedure di liquidazione delle ONLUS**.

Le principali modifiche apportate dall'articolo 4 sono:

- **attività diverse e sponsorizzazioni:** le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono svolgere attività secondarie e strumentali alle loro attività principali, con specifiche regole per l'uso dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e altre attività;
- **personalità giuridica per le imprese sociali:** le imprese sociali che si iscrivono nella sezione apposita del registro delle imprese soddisfano il requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ottengono la personalità giuridica;
- **enti privi di personalità giuridica:** aumentato a **300.000 euro** il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale è consentito redigere il bilancio annuale nella forma del rendiconto per cassa;
- **enti del Terzo Settore:** possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate ed uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano **pari od inferiori a 60.000 euro**;
- **deposito dei rendiconti e dei bilanci ETS:** entro il termine di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, presso il RUNTS. Per gli ETS con "attività commerciale", entro **60 giorni** dall'approvazione, presso il Registro delle Imprese;
- **assemblea dei soci in via telematica:** viene consentita la partecipazione ed il voto telematico per gli associati alle assemblee delle associazioni del Terzo Settore;
- **reti associative:** le reti associative hanno un anno di tempo per adeguarsi al numero minimo di enti previsto dalla legge, dopo il quale potrebbero essere cancellate dal RUNTS.

Le modifiche semplificano e chiariscono le norme per gli **Enti del Terzo Settore**, facilitandone l'operatività e la trasparenza contabile.

Le nuove regole per le **assemblee telematiche** e la nomina degli Organi di controllo rappresentano un passo avanti verso la modernizzazione e l'efficienza delle pratiche amministrative degli ETS.

Nuovi parametri per la nomina dell'Organo di controllo e del revisore legale

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo Settore, la nomina di un **Organo di controllo**, anche monocratico, è obbligatoria quando sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **150.000 euro**;
- ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: **300.000 euro**;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **7 unità**.

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un **revisore legale dei conti** od una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **1.500.000 euro**;
- ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: **3.000.000 euro**;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

Le altre novità previste dalla Legge

L'articolo 5 modifica il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, riguardo alla **quota di partecipazione degli enti del Terzo Settore** in società di capitali.

L'articolo 6 decreta l'estinzione della **Fondazione Italia sociale** e ne prevede la liquidazione.

L'articolo 7 esonera gli enti del Terzo Settore dal regime di **responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni**. Nel dettaglio, l'articolo 7 modifica il decreto legislativo 346/90 aggiungendo il comma 5 bis, il quale specifica che il regime di responsabilità solidale non si applica ai beneficiari di **trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni**, nonché alle imposte ipotecaria e catastale, come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 346/90 e dall'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017).

Gli **eredi** sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, con alcune eccezioni per i coeredi che hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario e per i **legatari**. Inoltre, fino all'accettazione dell'eredità, i chiamati all'eredità rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari posseduti.

Infine, l'articolo 8 della Legge in commento modifica l'articolo 705 del codice civile, consentendo agli enti del Terzo Settore di dispensare l'**esecutore testamentario** dagli obblighi di apposizione dei sigilli e di inventario dei beni dell'eredità, previo accordo di tutti i chiamati all'eredità e prestazione di garanzia per i debiti ereditari.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la **prestazione della garanzia** prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile.

ESENZIONE IMU: QUANDO L'INUTILIZZO DELL'IMMOBILE NON PRECLUDE IL BENEFICIO

Il MEF, con Circ. del 16 luglio 2024 n. 2/DF, fornisce ulteriori chiarimenti sull'esenzione IMU degli immobili utilizzati dagli ENC: in caso di comodato, è necessario il collegamento funzionale o strutturale, mentre, nell'ipotesi di inutilizzo, la permanenza della strumentalità salva l'agevolazione.

Gli immobili posseduti ed utilizzati da **enti pubblici e privati** diversi dalle società, da trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché da Organismi d'investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, possono beneficiare dell'**esenzione dall'IMU**, a norma dell'art. 1 c. 759 lett. g) L. 160/2019.

Affinché i suindicati soggetti possano fruire dell'agevolazione, gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità **non commerciali**, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

Le disposizioni normative che regolamentano l'esenzione in esame, sono state “integrate” dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 71 L. 213/2023), la quale, attraverso una norma interpretativa, ha stabilito che gli immobili s'intendono:

- “posseduti”, anche nel caso in cui siano concessi in **comodato** ad un ente pubblico o privato diverso dalle società, ad un **trust** (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale), nonché ad un **Organismo d'investimento collettivo del risparmio**, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile, con modalità non commerciali, esclusivamente attività assistenziali, previdenziali,

sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;

- “utilizzati”, quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto precedente, anche in assenza d'esercizio attuale delle attività medesime, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Immobili concessi in comodato a soggetto collegato

Dopo l'intervento della Legge di Bilancio 2024 e del DM 24 aprile 2024 che ha approvato i modelli e le istruzioni della Dichiarazione IMU ENC, l'ambito applicativo dell'esenzione IMU prevista per gli ENC, è stato ulteriormente analizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circ. 2/DF del 16 luglio 2024.

La prima fattispecie su cui il suindicato documento di prassi amministrativa si sofferma, è quella in cui gli **immobili posseduti** siano concessi in comodato ad un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente (art. 1 c. 71 lett. a) L. 213/2023).

In tale ipotesi, il Ministero, richiamando la Cassazione 2 ottobre 2023, n. 27761, ha fornito chiarimenti sulla nozione di **collegamento funzionale** che può ritenersi sussistente, se le attività svolte dal **comodatario** nell'immobile:

- rientrano nel novero di quelle agevolate;
- siano esercitate con modalità non commerciali;
- siano accessorie od integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente **comodante**, ponendosi con le finalità istituzionali di quest'ultimo in rapporto di diretta strumentalità.

Tale nesso di strumentalità, sarà verificato quando l'attività non commerciale svolta nell'immobile concesso in comodato, è legata alle finalità ed alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi di quest'ultimo.

A titolo d'esempio, il documento del MEF richiama il caso in cui il comodante svolga un'attività didattica e l'immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche od assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella didattica del concedente (attività di doposcuola, attività assistenziale diretta a particolari categorie di studenti).

Il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario è, altresì, integrato quando il primo detiene, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell'Organo di gestione del secondo ente.

La Circ. MEF 16 luglio 2024 2/DF in commento, inoltre, specifica che, se il **contratto di comodato** viene stipulato in forma scritta, lo stesso dovrebbe riportare la specifica delle attività per le quali è concesso l'utilizzo dell'immobile, evidenziando le caratteristiche del collegamento funzionale delle attività stesse rispetto alle attività ed alle finalità istituzionali del comodante.

Relativamente al **collegamento strumentale** tra comodatario e comodante, la nozione di riferimento è individuata dal MEF sempre attraverso gli orientamenti della Cassazione, la quale ha stabilito che tale collegamento sussiste quanto il comodatario sostanzialmente utilizza il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell'ente concedente, con il quale esiste “uno stretto **rapporto di strumentalità** che potrebbe definirsi «compennante», ovverosia il caso «in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”.

Inutilizzo e permanenza del vincolo di strumentalità

Il secondo aspetto analizzato dal documento di prassi amministrativa riguarda il **mancato utilizzo** dell'immobile oggetto d'esenzione IMU. In particolare, il MEF, richiamando i giudizi della Corte di Cassazione, ha precisato che non tutti i mancati utilizzi degli immobili interessati dall'agevolazione determinano una perdita del beneficio fiscale. Quest'ultimo, infatti, viene meno

quando i mancati utilizzi derivino da un mutamento della destinazione o dalla **cessazione del rapporto di strumentalità** rispetto all'utilizzazione del bene, ai fini dello svolgimento delle attività meritevoli a cui gli stessi immobili sono stati destinati.

Pertanto, nell'ipotesi di mero inutilizzo del bene per ragioni temporanee che, quindi, non sono predeterminabili astrattamente e che, comunque, non causano la cessazione definitiva della strumentalità, non si determina automaticamente il venire meno del carattere strumentale dell'immobile all'esercizio delle attività rilevanti ai fini dell'esenzione. Ne consegue che, in tali casi, qualora venga accertato il **vincolo di strumentalità**, il diritto d'esenzione dall'IMU è salvo.

Esenzione IMU ENC	
Fattispecie	Condizioni per l'esenzione
Immobili concessi in comodato ad altro ente	- il comodatario deve svolgere nell'immobile, con modalità non commerciali, esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto; - l'immobile deve essere funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.
Inutilizzo temporaneo dell'immobile	L'inutilizzo deve derivare da ragioni non predeterminabili astrattamente e che non determinano la cessazione definitiva del rapporto di strumentalità .

NELLE PISCINE CONDOMINIALI APERTE AL PUBBLICO È OBBLIGATORIO IL BAGNINO

L'utilizzo delle piscine è soggetto ad una disciplina speciale che mira a tutelare la salute pubblica, materia rientrante, secondo la riforma costituzionale del 2001, nelle competenze concorrenti di Stato e Regioni. A regolare la materia a livello nazionale sono due Accordi, quello del 16 gennaio 2003, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che riguarda gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine, e la Disciplina interregionale che ha dato vita all'Accordo del 16 dicembre 2004 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Questi Accordi non sono vere e proprie leggi e non comportano sanzioni a carico dei trasgressori; sono semplici atti amministrativi che, per favorire l'armonizzazione delle legislazioni regionali, fissano i requisiti igienico-sanitari della qualità dell'acqua e dell'ambiente.

In mancanza di precise leggi regionali che recepiscono l'Accordo prevedendo sanzioni in caso di inadempimento, gli Organi di vigilanza possono fornire solo indicazioni di principio, ma non possono applicare alcuna sanzione.

La presenza di una piscina condominiale fa accrescere senz'altro il valore dell'immobile, ma è fonte di spese e spesso anche di contenziosi.

Spetta alle Regioni elaborare specifiche disposizioni sulle caratteristiche strutturali, gestionali ed i requisiti dell'acqua delle piscine, che possono essere di tre tipologie: piscine aperte al pubblico o ad un'utenza identificabile con o senza il pagamento del biglietto di ingresso; piscine condominiali, destinate all'uso esclusivo degli abitanti del condominio e dei loro ospiti; piscine ad uso riabilitativo e curativo, collocate all'interno di apposite strutture. Ci sono poi le piscine completamente private, ossia al servizio di unità abitative monofamiliari, bifamiliari, trifamiliari.

Nella piscina condominiale non sempre è necessaria la presenza di un bagnino. L'obbligo dell'assistente ai bagnanti riguarda le piscine aperte al pubblico; invece, per le piscine private ad



uso collettivo a disposizione esclusivamente degli ospiti della struttura, quest'obbligo non ricorre. La mancata presenza di un responsabile della piscina deve, però, essere comunicata adeguatamente agli utenti, predisponendo l'area con adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di 14 anni, per tutelarne l'incolumità.

La piscina non può rivestire entrambe le predette caratteristiche, ovvero essere in alcuni giorni aperta al pubblico, in altri essere intesa come privata ad uso collettivo. Precisa la Cassazione (ordinanza 28538/2023) che la vera natura della piscina va specificata sempre *ab origine*, in modo da accertare la legittimità della presenza o meno del bagnino.

L'impianto è in ogni caso sempre da intendersi bene comune dei condòmini, nessuno dei quali può essere esonerato dal pagamento della sua manutenzione anche qualora non fosse interessato all'utilizzo (Tribunale di Roma, sentenza 8746/2021). Da respingere la tesi secondo la quale si tratti di bene suscettibile di autonomo godimento.

Attenzione al tema del rispetto delle distanze legali, per le quali la nozione di costruzione non si identifica solo con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo. Ne consegue che, in presenza di norma del Piano regolatore generale che stabilisca una determinata distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo, deve computarsi - per la misurazione di questa distanza - anche la piscina, solo in parte interrata e contenuta da un terrapieno di riporto e da un muro in calcestruzzo armato.

Si tratta di opera che rivela i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria (Cassazione, ordinanza 345/2024).

E nel caso si verifichi un incidente nell'impianto, è molto interessante a tale proposito una pronuncia del Tribunale di Ravenna (758/2023).

I genitori di un minore avevano citato in giudizio un complesso residenziale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorso al figlio nella piscina condominiale. Gli attori ritenevano responsabile il condominio ai sensi degli articoli 2050, 2049 o 2043 del Codice civile perché aveva assegnato i compiti di controllo degli ingressi, servizio sdraio, ombrelloni e vigilanza ad un unico inesperto bagnino. Chiedevano, quindi, il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo, nonché il danno patrimoniale.

Il condominio affermava che l'evento lesivo era stato causato dalla condotta imprudente e negligente del minore, nonché dalla condotta omissiva dei genitori che avrebbero dovuto vigilare su di lui.

Nella ricostruzione dell'evento, è emerso che il minore era scivolato mentre si apprestava ad eseguire un tuffo all'indietro e questo comportamento era stato l'unica causa del danno, escludendo qualunque ruolo della piscina, che non presentava alcun elemento di pericolosità.

Pertanto, il Tribunale ha deciso per l'esonero della responsabilità del condominio, non colpevole neppure di aver assunto un bagnino inesperto.

DOMANDE E RISPOSTE

“Un tesserato Fise (Federazione italiana sport equestri) fa domanda di pensione con "quota 103". Occasionalmente, egli svolge - su chiamata da parte della Fise - l'attività di presidente di giuria o di ufficiale di gara, percependo gettoni di presenza con rilascio di CU (certificazione unica), nella quale si indicano “Altre somme non soggette a ritenuta”. Tale attività non rientra fra quelle elencate espressamente nel mansionario pubblicato con DPCM 22 gennaio 2024, né il soggetto in questione può configurarsi lavoratore sportivo, ex articolo 25 del D. Lgs. 36/2021.



Ai fini della domanda di pensione in quota 103 - chiesta retroattivamente a partire dall'ottobre 2023 - la normativa specifica stabilisce che, all'atto del pensionamento, non possono essere in corso contratti di lavoro di tipo continuativo; inoltre, per poter accedere alla pensione, il richiedente non deve avere alcun rapporto di lavoro.

Si chiede se la percezione di tali indennità/rimborsi possa ritenersi preclusiva per la domanda di pensione."

L'accesso alla domanda di pensione con quota 103 richiede la cessazione dell'attività di lavoro subordinato, non di altre attività. Tuttavia, i redditi derivanti dall'attività in essere non sono cumulabili con la pensione con quota 103 e comportano la sospensione della pensione stessa per tutto l'anno in cui si percepiscono i redditi fino al compimento dell'età pensionabile. L'unica eccezione riguarda i redditi di lavoro autonomo occasionale, per un importo fino a 5.000 euro annui, che sono cumulabili con quota 103.

In seguito alla Riforma del lavoro sportivo, l'attività di ufficiale di gara è considerata attività sportiva, rientrando in quella di direttore di gara, di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 36/2021. Trattandosi di un reddito di lavoro occasionale di tipo autonomo, sarà consentito il cumulo con quota 103, a condizione che si resti nel limite di 5.000 euro annui.

"Una SSD in liquidazione ha cessato la propria attività a dicembre 2023 ed ha chiuso il conto corrente. Ora, però, deve pagare un modello F24 per un importo arretrato. Vorrei sapere se è possibile presentare, mediante Entratel, il modello intestato alla società cessata, e se deve essere inserito un coobbligato titolare del conto corrente che effettuerà il pagamento."

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 27/E/2014, nel caso, come quello illustrato dal quesito, di versamenti di imposte dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati rivolgendosi ad un intermediario abilitato ad Entratel, ex articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, oppure ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24, con modalità telematiche, anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, per esempio tramite addebito di carte prepagate.

In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo.

"Chi può essere nominato quale Responsabile Safeguarding all'interno di una ASD/SSD?"

Il Responsabile *Safeguarding* deve essere una persona autonoma ed indipendente anche rispetto alla ASD/SSD, oltre che dotata di competenze specifiche sia a livello educativo – soprattutto se a contatto con minori – sia in ambito psicologico, e deve avere una adeguata formazione costantemente aggiornata.

Deve trattarsi di una persona che garantisca una presenza costante, che sia in grado di mantenere un clima di collaborazione ed empatia con tutte le persone che gravitano intorno alla ASD/SSD (atleti, minori, genitori, allenatori, dirigenti, ecc.), deve conoscere le norme a protezione dei minori, essere informata sulle politiche di parità di genere, saper riconoscere ed affrontare situazioni di discriminazione e scongiurare quelle potenzialmente idonee a configurare comportamenti discriminatori.

Si sconsiglia di far ricoprire tale incarico ad un allenatore o ad istruttore della ASD/SSD, così come ad un professionista esterno (per es. avvocato, commercialista, psicologo), figure che mal si conciliano con quanto prescrivono le linee guida e la normativa in materia.

“Nel caso in cui una ASD/SSSD voglia affittare degli spazi all'interno dell'impianto sportivo che gestisce, i ricavi derivanti da tale attività si possono considerare non assoggettati ad Iva oppure no?”

Anche alla luce di quanto previsto da D. Lgs. n. 36/2021 e sue successive modifiche ed integrazioni, la mera concessione di spazi rientra fra le attività commerciali secondarie e strumentali alle attività istituzionali e, dunque, va assoggettata ad Iva nella misura del 22%.

Se, invece, tale attività non si limita ad un mero affitto di spazi, ma offre una prestazione di servizi compositi (per esempio la presenza di un istruttore o di un assistente bagnante, l'utilizzo di spogliatoi e docce, una persona che gestisce le prenotazioni dello spazio affittato, utilizzo di attrezzature, ecc.), nei quali l'utilizzo degli spazi è solo una delle componenti del servizio, allora questi ricavi che identificano lo svolgimento di attività sportiva possono essere considerati fuori campo Iva o esenti Iva, e quindi non soggetti ad Iva al 22%.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

